



SENT. 311/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Acanfora	DANIELA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61138** del registro di segreteria, proposto da:

- **Grilli Mauro** (GRLMRA53S2G478G) nato in Perugia il 24/11/1953, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Innamorati (PEC: giuseppe.innamorati@avvocati-perugiapec.it) con elezione di domicilio in Roma, via Luigi Rizzo n. 72 presso lo studio dell'avv. Paolo Celli (PEC: paolocelli@ordineavvocatiroma.org),

appellante principale

- **Corradini Alessandro** (CRRLSN54M17I381M), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Innamorati (PEC: giuseppe.innamorati@avvocati-perugiapec.it) con elezione di domicilio in Roma, via Luigi Rizzo 72 presso lo studio dell'avv. Paolo

	2	SENT. 311/2024	
	Celli (PEC: paolocelli@ordineavvocatiroma.org)		
		<i>appellante incidentale</i>	
	contro		
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria,		
	in persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> ,		
	- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore		
	generale <i>pro-tempore</i> ,		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria n. 53/2023,		
	pubblicata il 3 agosto 2023.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza l’8 ottobre 2024, con l’assistenza del segretario, dott.		
	Riccardo Giuseppe Carlucci ed omessa, con il consenso delle parti, la		
	relazione sui fatti di causa del relatore, cons. Domenico Guzzi, l’avv.		
	Giuseppe Innamorati per gli appellanti e il Vice Procuratore generale, dott.ssa		
	Emanuela Rotolo.		
	FATTO		
	Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria		
	condannava i signori Mauro Grilli e Alessandro Corradini, dipendenti della		
	Comunità montana “Associazione Comuni Trasimeno Medio Tevere” in		
	liquidazione, a pagare in favore di detto ente, i rispettivi importi di euro		
	25.000,00 ed euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione		
	della pronuncia sino al soddisfo.		
	Entrambi erano stati convenuti in giudizio con atto di citazione depositato il		
	15 novembre 2022, con la contestazione di aver cagionato un danno		

all'immagine nei confronti dell'ente pubblico di appartenenza, in seguito a fatti di rilievo penale, a loro volta oggetto di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Perugia, di condanna degli odierni appellanti, Corradini Alessandro e Grilli Mauro (nonché di Casciari Massimo) rispettivamente alla pena di anni 1 e mesi 7, anni 1 e mesi 2, anni 1 e mesi 6 di reclusione (sentenza n.3222/17 del 7 dicembre 2017, divenuta irrevocabile in data 2 agosto 2018).

Nello specifico, la Procura regionale rappresentava che si era trattato di quattro capi d'accusa per peculato nei confronti di Mauro Grilli, reato commesso nella qualità di responsabile dei servizi di magazzino, parco macchine e provveditorato, due capi d'accusa per peculato in concorso nei confronti dello stesso Grilli e di Massimo Casciari, non appellante, due capi d'accusa per peculato in concorso nei confronti di Mauro Grilli e Alessandro Corradini, quest'ultimo nella veste di responsabile operativo delle squadre per opere di bonifica e cantieri della suddetta Comunità montana, due capi d'accusa per peculato e truffa aggravata nei confronti del solo Alessandro Corradini.

In considerazione di ciò e del *clamor fori* suscitato dalla vicenda, la Procura regionale riteneva sussistente il danno all'immagine e ne determinava il *quantum* prendendo a riferimento lo spreco di risorse pubbliche relativo ad ogni capo d'accusa, sulla base dei dati rappresentati nelle schede informative della Guardia di Finanza, per poi raddoppiarne gli importi e chiedere il risarcimento per:

- euro 27.496,54, in via solidale e per l'intero, a carico di Mauro Grilli e Massimo Casciari;

- euro 3.554,50, in via solidale e per l'intero, a carico di Mauro Grilli e

Alessandro Corradini;

- euro 5.286,12, in via esclusiva e per l'intero a carico di Mauro Grilli;

- euro 8.774,56, in via esclusiva e per l'intero a carico di Alessandro Corradini.

All'esito del giudizio, la Sezione adita respingeva in via preliminare l'eccezione di prescrizione del credito erariale e quella di inutilizzabilità della sentenza penale a pena patteggiata invocata dai convenuti in base all'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, nel testo risultante dalla novella di cui alla legge 10 ottobre 2022, n. 150; nel merito, ritenuta ininfluyente ai fini della sussistenza del danno la circostanza che l'ente di appartenenza si trovasse in stato di liquidazione, il primo giudice accoglieva la domanda ancorché disattendendo la richiesta applicazione del *duplum* e lo poneva a carico dei convenuti negli importi sopra evidenziati (euro 25.000,00 a carico di Grilli ed euro 10.000,00 a carico di Corradini).

Avverso siffatta pronuncia si gravava d'appello il sig. Grilli, con atto depositato il 6 novembre 2023, ritualmente notificato, deducendo i sottoindicati motivi d'impugnazione:

1. *“Mancato esercizio da parte della PA del diritto al risarcimento del danno patrimoniale – disinteresse ed inerzia della PA rispetto al decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale – inesistenza di danno all'immagine – difetto di motivazione sul punto”.*

Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe ommesso di valutare le questioni poste in chiave difensiva in ordine al fatto che non essendo stata *“intrapresa*

alcuna attività intesa alla quantificazione ed al conseguimento del risarcimento del danno materiale/patrimoniale da parte dell'Autorità preposta e non essendosi provveduto, da parte della stessa Autorità (sia amministrativa che giudiziaria), ad interrompere e/o "cristallizzare" alla data della sentenza la prescrizione del diritto al risarcimento anche del danno patrimoniale mediante la costituzione di parte civile, ovvero mediante il semplice inoltro periodico di una lettera raccomandata", si sarebbe dovuto considerare il danno all'immagine "insussistente" e, comunque, "posto nel nulla mediante l'automatico strumento giuridico di quiescenza rappresentato dalla prescrizione". In altri termini, poiché, secondo l'appellante, l'amministrazione avrebbe mantenuto un atteggiamento "tale da non evidenziare" "alcun danno ad opera dei convenuti", per "tabulas" non esisterebbe alcun "oggettivo valore di danno né di utilità recuperabile e/o recuperanda".

2. *"Difetto di motivazione in punto di determinazione del rapporto causale e/o economico tra il valore dell'utilità che si è assunto essere stata percepita dal dipendente e la quantificazione del danno all'immagine".*

L'appellante lamenta il fatto che nella sentenza gravata non si sia dato pregio alla tesi difensiva secondo la quale, nel caso di specie, vi sarebbe "illiquidità del danno (e/o del valore della utilità che si assume percepita) che si afferma essere stato causato all'Erario", come sarebbe peraltro evidenziato dal fatto che il primo giudice si è "astenuto dall'oggettivizzare, per ciascun capo d'accusa, l'utilità asseritamente illegittima di cui si sarebbe giovato il convenuto", ciò anche perché si sarebbe trattato "in massima parte, di casi in

cui non v'è alcuna "percezione" di illecita utilità in capo agli accusati suscettibile di valutazione economica"; in ogni caso "il metodo di calcolo del danno all'immagine proposto dall'Autorità referente è comunque errato in riferimento alle fattispecie in cui si è inteso addebitare il costo della attività lavorativa dei dipendenti, poiché, secondo giurisprudenza pressoché costante non rientra nella fattispecie astratta del reato di peculato la condotta (peraltro infondatamente contestata al Grilli) di chi si avvalga per finalità private delle prestazioni di dipendenti pubblici" (cita in proposito pronunce della Suprema Corte di cassazione). Pertanto, ove si intendesse "determinare il valore dell'"utilità percepita", non potrebbe prendersi in considerazione la quantificazione della forza lavoro, come invece risultante dall'empirico tabulato" proposto dagli operatori di polizia tributaria.

Inoltre, non vi sarebbe stato alcun clamor fori, in quanto "tutti gli estratti di stampa locale prodotti dalla Procura regionale risalgono all'epoca dell'istruttoria penale (2012/2014), giacché nulla risulta essere stato riferito dalla stampa (sempre e solo locale) sia in merito all'esito del procedimento penale (conclusosi in massima parte con le archiviazioni e le assoluzioni documentate con la comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), che in merito alla sentenza ex art. 444 c.p.p. di che trattasi emessa nel totale disinteresse degli organi di stampa, in data 07/12/2017".

3. *"Insussistenza di danno erariale di immagine – motivazione apparente".*

Sarebbe rimasta senza "opportuno riscontro" anche la tesi difensiva della "non sussistenza di danno reputazionale in ragione del fatto che l'ente: "Comunità Montana Monti del Trasimeno" si trova "attualmente in

liquidazione ed è destinato ed essere dichiarato estinto". Nella specie risulterebbe, pertanto, *"impossibile configurare un danno della PA in riferimento alla sua futura azione amministrativa, essendo palese che, dato lo stato di liquidazione dell'Ente, lo stesso è destinato alla estinzione e non risulta portatore di alcun interesse di tutela della propria immagine in riferimento alla collettività"*.

4. *"Violazione dell'art. 5 CGC per omessa motivazione su punti decisivi della controversia – motivazione apparente – motivazione perplessa"*. La sentenza impugnata sarebbe *"immotivata e incomprensibile"* anche nella parte in cui il primo giudice - pur a fronte dell'inutilizzabilità *"automatica"* della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., ai sensi del comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/22 n.150) - ha tuttavia affermato la fondatezza dell'accusa dispiegata nei confronti dei convenuti facendo generico riferimento all'"*apparato probatorio a disposizione, ivi inclusi gli atti del procedimento penale*", ma senza tuttavia specificare *"quali atti di accertamento del processo penale dovesse farsi riferimento e quanto, tali atti, fossero idonei a sconfiggere il (sistematico e specifico) contributo probatorio offerto da parte convenuta, deponente verso conclusioni contrarie a quelle di parte attrice"*. Con quest'ordine di considerazioni, l'appellante ha dedotto l'insussistenza degli elementi fondanti la responsabilità per ciascuna delle condotte ritenute foriere di danno, in particolare per: a) l'appropriazione di mezzi e impegno di dipendenti in relazione al taglio di alberi di cedro; b) l'appropriazione di materiali, mezzi e manodopera per la *"sistemazione del prato e (di) realizzazione di un impianto di irrigazione presso l'abitazione privata della figlia di Grilli (OMISSIS...")*, nonché per l'appropriazione del

contenuto delle autobotti e rifornimento gratuito di acqua. Riguardo alle restanti contestazioni, l'appellante ha lamentato l'insussistenza del fatto e l'assenza di motivazione e/o motivazione apparente, in merito: a) all'avere impegnato un dipendente per andare a prendere il proprio cane e portarlo a tosare; b) all'esecuzione dei lavori di aratura presso l'abitazione di Casciari Massimo; c) all'esecuzione di un impianto idraulico e di una casetta in cemento armato presso "Villaggio Santa Caterina"; d) all'esecuzione di lavori di copertura di una terrazza in località Rancolfo.

Il sig. Grilli, pertanto, concludeva con la richiesta di annullamento e/o di riforma della sentenza impugnata, previa esclusione di ogni sua responsabilità in ordine al danno all'immagine; in subordine chiedeva una più favorevole rideterminazione del danno.

Proponeva appello incidentale il sig. Corradini, anch'egli con atto depositato il 6 novembre 2023, per dedurre i seguenti motivi di gravame:

1. *"Prescrizione dell'azione contabile per il danno all'immagine contestato al sig. Corradini in rich. rinv. giud. al capo n° 20 (capo xi in sentenza impugnata) relativo all'art 640 c.p. comma 2 n° 1 c.p., in riferimento all'acquisto di mattoni autobloccanti presso la ditta MAC. – difetto assoluto di motivazione e mancata considerazione del contenuto specifico dell'eccezione. – Violazione di legge in riferimento al comb. Disp. dell'art. 17, c. 30 ter DL78/09 e dell'art. 7 della L. 97/2001".* Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omissso di valutare la *"peculiarità, in punto di prescrizione, del diritto al risarcimento per danno all'immagine, nella ipotesi di truffa aggravata"*, eccezione opposta in primo grado appunto *"in riferimento all'acquisto di mattoni autobloccanti presso la ditta "MAC" di*

Perugia, fornitrice anche della Comunità Montana”, giacché il reato di truffa

non sarebbe tra quelli previsti dall’ordinamento contro la pubblica

amministrazione per i quali “il termine di prescrizione de quo decorre dal

passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma, secondo il generale

disposto dell’art. 2947 c.c., dalla data del fatto illecito (truffa) contestato”.

Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe in proposito violato il disposto

di cui all’art. 7 l. n. 97 del 2001, che individua esclusivamente nei delitti

previsti nel “*capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (cioè i*

delitti previsti dall’ art. 314 all’art. 335 c.p.), le sole ipotesi in cui vige la

sospensione del decorso del termine di prescrizione sino al passaggio in

giudicato della sentenza di condanna penale per l’esercizio della azione

contabile risarcitoria del danno all’immagine dell’Ente”.

2. “*Mancato esercizio da parte della PA del diritto al risarcimento del*

danno patrimoniale – disinteresse ed inerzia della PA rispetto al decorso della

prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale – inesistenza

di danno all’immagine – difetto di motivazione sul punto”. Con tale motivo di

gravame, l’appellante nella sostanza propone le stesse censure formulate dal

sig. Grilli in ordine al fatto che la Comunità Montana non avrebbe intrapreso

alcuna condotta che facesse trasparire un danno all’immagine subito dalla

condotta dei componenti e la sua volontà di ottenerne il risarcimento.

3. “*Violazione dell’art. 5 CGC per omessa motivazione su punti decisivi*

della controversia – motivazione apparente – motivazione perplessa”.

Altrettanto deve dirsi per detto motivo di impugnazione, con il quale il

Corradini, nel lamentare l’inutilizzabilità della sentenza penale di

patteggiamento ai fini della prova del danno, si suole del fatto che il primo

giudice avrebbe dovuto gravarsi dell'onere di provare i fatti in ordine alla varie condotte foriere di pregiudizio erariale, riguardo alle quali ne ha sostenuto l'insussistenza, l'assenza e/o il difetto di motivazione, in particolare per: a) la messa in opera di un impianto idraulico ed una casetta di cemento armato presso il villaggio per anziani: "Santa Caterina"; b) l'esecuzione di opere presso "OMISSIS" in loc. Rancolfo; c) a lavori di pavimentazione esterna eseguiti presso la propria abitazione. In questo contesto l'interessato ha lamentato il difetto di motivazione e/o motivazione apparente in riferimento *"a quanto eccepito e/o rilevato in punto di: formazione del giudicato penale sulla non commissione del fatto da parte del coimputato concorrente nel reato di truffa"*, ciò alla luce della *"sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto emessa dal GUP di Perugia in data 07/12/2017, nel procedimento 4454/12 r.g.n.r. nei confronti di OMISSIS (rappresentante della società MAC che commercializza materiali edili) per il reato di truffa aggravata in concorso con l'appellante"*. Il Corradini ha inoltre opposto il difetto di *"motivazione in punto di determinazione del rapporto causale tra il valore dell'utilità che si è assunto essere stata percepita dal dipendente e la quantificazione del danno all'immagine"*, proponendo a sostegno argomentazioni difensive del tutto analoghe a quelle dell'appellante principale, sia in ordine alla mancata oggettivizzazione del danno all'immagine, sia con riferimento all'insussistenza del *clamor fori*.

4. *"Insussistenza del danno erariale all'immagine – motivazione apparente"*. Anche per tale motivo è sufficiente richiamare quanto in precedenza riportato in ordine al fatto che lo stato di liquidazione di un ente

pubblico avrebbe escluso in radice la configurabilità del danno all'immagine a carico dei suoi dipendenti.

In relazione ai sopra esposti motivi di impugnazione, il Corradini concludeva con richieste del tutto analoghe a quelle formulate dal sig. Grilli, sia in via principale che subordinata.

La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni con atto depositato il 18 settembre 2024 chiedendo, preliminarmente, la riunione degli appelli, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Ha poi contestato tutti i motivi di gravame, in quanto privi di fondamento.

Così dicasi per l'asserita insussistenza del danno all'immagine conseguente all'assenza di un danno patrimoniale. Secondo la Procura generale, la prospettazione difensiva sarebbe infondata sul rilievo che una cosa è il danno patrimoniale, altro è il danno all'immagine, che ben può configurarsi anche in assenza del primo, fermo restando che, in ogni caso, nessun rilievo può avere, ai fini della sussistenza di tale categoria di pregiudizio erariale e della sua quantificazione, il fatto che l'ente non abbia lamentato alcun danno patrimoniale.

Non meno infondato è anche il motivo di gravame, comune ad entrambi gli appellanti, concernente il difetto di motivazione in ordine al rapporto tra l'utilità conseguita dai medesimi e il danno subito dall'ente pubblico. Il primo giudice, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, avrebbe correttamente valutato, ai fini della puntuale determinazione della quota di danno ascritta a ciascuno dei convenuti, non solo le utilità dai medesimi conseguite, siccome risultanti dal ponderoso compendio probatorio versato in atti, ma anche le modalità di realizzazione e la reiterazione delle

condotte illecite, il ruolo rivestito dai soggetti agenti e il conseguente impatto negativo della diffusione della notizia sull'opinione pubblica e all'interno della stessa amministrazione. Inoltre, nessun pregio potrebbe avere la circostanza che la pubblicazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. non abbia avuto eco mediatica, perché ciò che rileva ai fini della lesione all'immagine è la diffusione del fatto illecito posto in essere dai funzionari infedeli, avendo tale diffusione compromesso la credibilità dell'Amministrazione presso la collettività e sminuito l'immagine dell'apparato e dei tanti suoi dipendenti che abitualmente svolgono correttamente il proprio lavoro; d'altra parte, il *clamor fori* non avrebbe nemmeno la valenza di elemento costitutivo o integrativo del danno all'immagine, potendo semmai rilevare ai fini della sua quantificazione. Tanto evidenziato, la Procura generale ha esaminato le condotte di ciascun appellante in relazione alle numerose fattispecie foriere di danno, evidenziandone per ciascuna il supporto probatorio e concludendo anche in questo caso per l'infondatezza delle prospettazioni difensive, con cui gli appellanti hanno opposto il difetto di motivazione della sentenza gravata in punto di prova delle condotte di danno. Infine, la Procura generale ha contestato il primo motivo di gravame formulato dal Corradini con riguardo all'eccezione di prescrizione, affermando in proposito che, come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, il *dies a quo* del danno all'immagine non può che individuarsi nella data di passaggio in giudicato della sentenza penale, a nulla rilevando il fatto che il reato di truffa non rientri tra i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la risarcibilità del danno all'immagine, atteso peraltro che i riferimenti operati in sentenza dal primo giudice al reato di truffa avevano

l'evidente intento di corroborare l'elemento soggettivo del dolo con riguardo

alle altre condotte di reato sussumibili nel peculato, per le sole quali si è poi

nella proceduto all'azione risarcitoria nel caso di specie.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto l'integrale reiezione degli

appelli e la conferma della sentenza impugnata.

In data 26 settembre 2024, entrambi gli appellanti hanno depositato memorie

difensive.

Il Grilli ha innanzitutto insistito sull'intervenuta prescrizione del credito

erariale in seguito al "*disinteresse*" mostrato dall'ente per il risarcimento del

danno; in secondo luogo ha ribadito la non applicabilità del criterio del

"*duplum*" per la quantificazione del danno stesso e l'assenza di prova della

sua sussistenza; infine, ha sottolineato l'assenza di responsabilità per

insussistenza del fatto di appropriazione dei mezzi e impegno di dipendenti in

relazione al taglio di alberi di cedro, per appropriazione di materiali, mezzi e

manodopera, impiegata per la "*...sistemazione del prato e (di) realizzazione*

di un impianto di irrigazione presso l'abitazione privata della figlia di Grilli

(OMISSIS)...", nonché l'assenza di responsabilità per insussistenza del fatto

di appropriazione del contenuto delle autobotti e rifornimento gratuito di

acqua, l'assenza di responsabilità per la tosatura del cane, per l'aratura presso

l'abitazione di Casciari Massimo, per l'esecuzione di un impianto idraulico e

di una casetta in cemento armato presso "Villaggio Santa Caterina", per

l'esecuzione di lavori di copertura di una terrazza in località Rancolfo.

L'appellante Corradini ha anch'egli insistito sulla prescrizione del danno

all'immagine, nella considerazione del fatto che il reato di truffa, a differenza

di quanto addotto dalla Procura generale secondo la quale l'ipotesi di truffa

sarebbe stata acquisita come prova del comportamento illecito doloso del

Corradi con riguardo alle altre condotte di reato sussumibili nel peculato,

sarebbe stata trattata dal primo giudice alla stregua delle altre contestazioni.

Ancora in tema di prescrizione, l'appellante ha sottolineato il disinteresse

serbato dall'amministrazione per un eventuale risarcimento del danno.

Nel merito, ha argomentato sull'inapplicabilità del criterio seguito in sentenza

per la quantificazione del danno, sull'insussistenza dello stesso, sull'assenza

di prova e sull'omessa motivazione in ordine a punti decisivi della

controversia.

In proposito ha fatto riferimento alla contestazione concernente la messa in

opera di un impianto idraulico e di una casetta di cemento armato presso il

villaggio per anziani "Santa Caterina"; a quella riguardante l'esecuzione di

opere presso "OMISSIS" in loc. Rancolfo; ai lavori di pavimentazione esterna

eseguiti presso l'abitazione del convenuto Corradini; alla formazione del

giudicato penale sulla non commissione del fatto da parte del coimputato

concorrente nel reato di truffa; alla determinazione del rapporto causale tra la

formazione del giudicato penale sulla non commissione del fatto da parte del

coimputato concorrente nel reato di truffa.

In udienza, come da verbale in atti, le parti comparse, avv. Innamorati per gli

appellanti e il v.p.g. Rotolo, hanno esposto talune argomentazioni esposte

negli atti scritti, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi

rassegnate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Come evidenziato nella parte in fatto, sia l'appello principale che quello proposto in via incidentale si basano su motivi di gravame sostanzialmente sovrapponibili, di talché è possibile esaminarli congiuntamente.

Entrambi gli interessati hanno *in primis* lamentato l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere ritenuto sussistente il danno all'immagine pur a fronte dell'insussistenza di qualsiasi danno patrimoniale diretto.

Al riguardo, gli interessati hanno messo in rilievo l'assenza di iniziative da parte dell'Amministrazione di appartenenza per conseguire il recupero e/o il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale e tale disinteresse si sarebbe tradotto, da un lato, nella dimostrazione dell'insussistenza di un danno diretto, dall'altro, nella impossibilità configurare e, soprattutto, calcolare il danno all'immagine, atteso che la sua quantificazione ex art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20 del 1994 sarebbe stata possibile solo in presenza e sul presupposto di un danno patrimoniale causato dalle stesse condotte.

Il motivo è palesemente infondato.

Costituisce patrimonio di comune conoscenza che il danno all'immagine della pubblica amministrazione, figura di origine pretoria, poi affermatasi, oltre che sul piano giurisprudenziale, anche in via ordinamentale, costituisca una fattispecie di danno del tutto autonoma rispetto a quello del danno diretto, in quanto è ben possibile che la condotta causale realizzata in violazione dei doveri discendenti dal rapporto di servizio determini un *vulnus* alla sola immagine e al prestigio dell'amministrazione senza al contempo causare un

danno materiale alla stessa.

Pertanto, anche quando la fattispecie non sia connotata dalla presenza di un danno diretto, ma risulti nondimeno caratterizzata da condotte che ben possono avere inciso sul prestigio dell'amministrazione, il giudice contabile può, accertata l'esistenza degli elementi sintomatici del danno all'immagine, procedere alla sua quantificazione utilizzando il criterio del calcolo in via equitativa ex art. 1226, come appunto accaduto nel caso di specie, prescindendo quindi dal cosiddetto "*duplum*" indicato dall'art. 1, comma 1-sexies, cit., ogni qualvolta, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, *"non tutto ciò che è stato sottratto all'ente pubblico va riferito esclusivamente al vantaggio personale del dipendente responsabile"*, potendosi in tale caso fare ricorso *"a parametri di natura oggettiva e soggettiva, che attengano alla natura del fatto, alle modalità della sua realizzazione, alla eventuale reiterazione delle condotte, all'eventuale arricchimento del danneggiante, al ruolo rivestito dal soggetto agente ed al conseguente impatto negativo sull'opinione pubblica ed all'interno della stessa amministrazione (cfr. Sez. I, 15 novembre 2022 n.332)"*.

Da quanto sopra consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di doglianza basato da ambedue gli appellanti sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di accertamento di un rapporto causale, evidentemente ritenuto dai deducenti necessario, tra l'utilità conseguita dai medesimi e il danno all'immagine.

In proposito, valga quanto in precedenza osservato circa la potestà del giudice di valutare altri profili, oltre a quello dell'utilità, idonei a dimostrare la sussistenza del danno al prestigio dell'amministrazione, quali appunto la

reiterazione delle condotte illecite, il ruolo rivestito dagli agenti all'interno della stessa e la inevitabile diffusione delle notizie di determinati comportamenti non solo presso l'opinione pubblica ma anche all'interno dell'ente di appartenenza, ancorché senza che tale diffusione assurga al rango di un oggettivo *clamor fori*, costituendo infatti *ius receptum* che ai fini del danno all'immagine il clamore mediatico non rappresenti un elemento fondante dello stesso (cfr. *ex plurimis* Sez. 1 App., n. 376/2023, n. 490/2021; Sez.II App., n. 60/2024).

Ancora con un analogo motivo di gravame, gli appellanti hanno prospettato il vizio di apparente motivazione con riguardo alla parte della sentenza in cui il danno è stato ritenuto sussistente nonostante lo stato di liquidazione in cui si trovava l'“Associazione Comuni Trasimeno Medio Tevere”.

Secondo gli appellanti, quindi, la sopravvenienza di questo particolare *status* della persona giuridica pubblica avrebbe fatto venire meno l'interesse all'esercizio dell'azione erariale per la salvaguardia patrimoniale di un soggetto ormai destinato all'estinzione, con la conseguenza che il danno avrebbe dovuto essere considerato insussistente.

La doglianza è assolutamente infondata, *in primis* perché, per quanto sia vero che lo stato di liquidazione rappresenti una fase che precede lo scioglimento dell'ente, non è men vero che lo stesso è ancora giuridicamente esistente nel contesto ordinamentale di tal che se ne impone la tutela sotto il profilo erariale, in secondo luogo perché, come correttamente evidenziato dal primo giudice, appare del tutto evidente come proprio in casi di tal fatta occorra agire per il recupero dei crediti che rientrano nella sfera di titolarità del soggetto in liquidazione sì da assicurarne il massimo introito al fine di ripianare la massa

debitoria.

Sia il sig. Grilli che il sig. Corradini hanno contestato la sentenza impugnata riguardo alle singole condotte di reato confluite nei capi di accusa posti a base dell'azione penale, poi esitata nella sentenza a pena patteggiata, ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale di Perugia, n. 3222/17 del 7 dicembre 2017.

Ebbene, occorre innanzitutto osservare che, contrariamente a quanto sostenuto segnatamente dal sig. Grilli, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 150/2022 (cosiddetta "Riforma Cartabia) e della modifica recata all'art. 445 c.p.p. con l'introduzione del comma 1-bis, la costante giurisprudenza d'appello e di questa Sezione in particolare (v. *ex multis* Sez. II sentenze n. 45/2024, n. 16/2024, n. 279/2023, n.237/2023; Sez. I app., sent. n. 25/ 2023) si è attestata nel senso che la disposizione, sebbene così novellata, possa comunque interpretarsi secondo il consolidato orientamento formatosi ante novella a mente del quale la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, è in ogni caso suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice contabile unitamente al corredo probatorio e agli elementi indiziari acquisiti nel contesto dell'istruttoria penale.

Con tale premessa deve essere, pertanto, considerata scevra da censure logico-giuridiche la motivazione posta dal primo giudice a base della propria decisione di condanna per la parte riguardante l'esame delle svariate fattispecie comportamentali che hanno costellato la vicenda in esame sia per ciò che concerne la posizione del Grilli, sia per quanto riguarda quella del Corradini, valutazione di cui in sentenza si è dato compiutamente conto nelle pagine dalla 12 alla 17.

Con distinto motivo di gravame, il sig. Corradini ha prospettato l'errore di giudizio in punto di prescrizione del danno all'immagine per ciò che segnatamente concerne il reato di truffa ex art. 640 bis c.p., sul rilievo che trattandosi di reato non incluso tra i delitti cui fa riferimento l'art. 17, comma 30-ter, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n.102, il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione avrebbe dovuto ancorarsi, secondo le regole generali di diritto comune ex art. 2947 c.c., alla data del fatto illecito contestato.

Il motivo è infondato.

Appare evidente, così condividendo quanto osservato dalla Procura generale nella propria comparsa conclusionale, come il riferimento contenuto in sentenza al delitto di truffa (reato che vedeva il Corradini imputato in concorso con la sig.ra OMISSIS in un altro procedimento su cui è stata pronunciata la sentenza n. 3224/17 del Tribunale di Perugia) sia stato dal primo giudice operato al solo fine di corroborare la gravità delle condotte dallo stesso commesse in termini di peculato, reato questo sì previsto dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (art. 7 della legge n. 97 del 2001). Infatti si legge nella sentenza, citasi testualmente, che la condotta illecita truffaldina del Corradini “ *rappresenta un'ulteriore prova della gravità delle sue azioni*” (pagg.19-20).

Deve ritenersi pertanto corretta l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione dal passaggio in giudicato, 2 agosto 2018, dell'indicata sentenza a pena patteggiata n.3222/17 del 7 dicembre 2017.

Conclusivamente, gli appelli devono essere respinti, con spese a carico dei soccombenti, ex art. 31, comma 1, c.g.c., nei termini di seguito statuiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, riuniti in rito gli appelli in epigrafe, li respinge e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti alle spese di questo grado di giudizio, che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in € 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Domenico Guzzi

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani